

(N. 1097-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERTONE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1955

Comunicata alla Presidenza il 22 giugno 1955

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1955-56.

ONOREVOLI SENATORI. — Con disegno di legge presentato il 20 corrente al Senato viene dal Governo chiesta l'approvazione all'esercizio provvisorio fino a che non siano approvati i singoli stati di previsione e comunque non oltre il 31 ottobre 1955.

Non è il caso di ritornare sugli argomenti già nei passati esercizi esposti contro i gravi inconvenienti dell'esercizio provvisorio: la Commissione finanze e tesoro non può che riconfermarli e rinnovare la speranza e l'augurio che il regime degli esercizi provvisori abbia fine e che la normalità amministrativa e finanziaria riprenda il suo posto.

La richiesta dell'esercizio provvisorio è resa indispensabile ed altresì urgente dallo stato

dei lavori parlamentari, e sono del pari note a tutti le circostanze che hanno impedito ed interrotto l'ordinato svolgimento dei lavori stessi.

Il periodo massimo consentito dalla Costituzione all'esercizio provvisorio è di quattro mesi; ciò non toglie che se i bilanci vengono approvati prima, tale termine resta ridotto, e questo dispone il disegno di legge, ma si può ritenere che il periodo quadrimestrale dovrà essere interamente usufruito per l'intersezione in esso della parentesi feriale.

Premesse tali brevi considerazioni la Commissione invita il Senato ad approvare il disegno di legge.

BERTONE, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1955, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1955-56 secondo gli stati di

previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1955.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1955.